


Accordo in materia di tempo parziale

A seguito della legge n. 133 del 06.08.2008, che ha tra l'altro introdotto importanti novità in materia di part-time (in particolare è previsto che la trasformazione del rapporto di lavoro non avvenga più automaticamente, bensì possa essere concessa discrezionalmente dall'Amministrazione) coerentemente alle esigenze di efficienza e funzionalità delle sue strutture, si rende necessario definire con le OOSS del Comparto un accordo ponte, necessario ad individuare quelle fattispecie specifiche di concessione del tempo parziale, soprattutto per venire incontro alle esigenze immediate ed urgenti di personale del comparto, in attesa di un nuovo regolamento, a modifica del precedente adottato in data 17 maggio 2005 al n. 825, anche in attesa di eventuali ulteriori norme che potrebbero intervenire in materia.

Nell'ambito dell'attuale percentuale del 25%, sono ancora disponibili i seguenti posti a part-time distinti per profilo (aggiornato al 01/04/2009):

Commesso A	6
Coadiutore Amministrativo B	19
Assistente Amministrativo C	15
Collaboratore Amm.vo Prof. D	8
Collaboratore Amm.vo Prof. Esperto Ds	4
Infermiere Generico Bs	1
Infermiere Generico C	18
Infermiere Pediatrico D	2
Infermiere D	17
Ostetrica D	2
Infermiere Esperto Ds	13
Tecnico San. Fisio Cardio Perf. D	1
Fisioterapista D	3
Tecnico di Laboratorio Biomedico D	11
Tecnico Sanitario Neurof. D	1
Tecnico di Radiologia Medica D	19
Tecnico di Radiologia Medica Esp. Ds	1
Tecnico di Lab. Medico Biomed. Esp. Ds	1
Ausiliario Specializzato A	21
OTAA B	5
Operatore Tecnico B	12
Operatore Tecnico Specializzato BS	23
OSS	65
Programmatore C	3
Coll. Prof. Assis. Sociale D	1
Coll. Tecn. Profess. D	5



I dipendenti in servizio da almeno un anno con rapporto di lavoro a tempo pieno possono, entro il 30 giugno, presentare domanda se si trovano nelle seguenti condizioni, che possono essere elemento per costituire le priorità, all'interno dell'attuale 25% della dotazione organica:

- a) Lavoratore o lavoratrice che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge n. 104/92 alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro Sanità 5/2/1992;
- b) Patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o lavoratrice;
- c) Lavoratore o lavoratrice con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 – comma 3 legge n. 104/92;
- d) Lavoratore o lavoratrice unico genitore affidatario di figli di età inferiore a tredici anni documentato da apposito provvedimento giudiziario;
- e) Lavoratore o lavoratrice con figlio convivente di età non superiore ad anni tredici; in caso di parità prevale dapprima la qualità lavoratore o lavoratrice con figlio minore di anni tredici convivente in particolari condizioni psicofisiche certificate dalle competenti strutture pubbliche del S.S.N. (struttura di riferimento di medicina legale, di neuropsichiatria infantile, ecc.), quindi il numero dei figli, poi la minore età complessiva (anni, mesi) degli stessi e in ultimo la maggiore anzianità di servizio dell'istante nell'Azienda Ospedaliera;
- f) Lavoratore o lavoratrice con dichiarazione di invalidità che darebbe titolo al collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 68/1999;
- g) Lavoratore o lavoratrice con 60 anni di età;
- h) Maggiore età anagrafica tra lavoratori, a parità di requisiti.

Quanto sopra deve essere documentato o autocertificato, ma in caso di autocertificazione il SSGRU si riserva di effettuare i necessari controlli.

Per quanto riguarda la prestazione a tempo parziale, percentualmente rapportata alla prestazione a tempo pieno, viene così articolata:

50,00% dell'orario di lavoro a tempo pieno; (18 ore)
70,00% dell'orario di lavoro a tempo pieno; (25 ore e 12 min.)
83,33% dell'orario di lavoro a tempi pieno. (30 ore)

Resta inteso che:

Essere titolare di Posizione Organizzativa è incompatibile con il tempo parziale.

Nel rispetto del DLgs. 25 febbraio 2000 n° 61, nei nuovi contratti di lavoro a tempo parziale, sulla base della collocazione del dipendente, tenuto conto di quanto segue, saranno fissati i parametri orari di ogni turno e la loro articolazione.

- La concessione del tempo parziale è subordinata ad un orario di servizio coerente rispetto alle complessive esigenze assistenziali dell'Azienda. Nel caso non fosse possibile accogliere la richiesta del dipendente in relazione

al servizio in cui egli opera al momento della richiesta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di destinare ad altre Unità Operative il personale a part-time, anche di altro stabilimento ospedaliero, nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di mobilità interna. L'Amministrazione si impegna altresì a pubblicare l'elenco dei posti disponibili per il part time fino al raggiungimento del 25% e per la durata del presente accordo.

- La concessione del tempo parziale orizzontale potrà prevedere, col consenso del dipendente, la presenza di tale personale in orari di maggiore attività.
- Il personale a tempo parziale dovrà, al termine di ogni quadrimestre (30 Aprile e 31 Agosto) presentare un saldo orario non superiore alle 20 ore a credito. Tale eventuale credito dovrà essere pari a zero al 31 Dicembre di ogni anno. Si precisa che tale credito non comprende le ore timbrate come formazione.
- Si ribadisce che il personale a rapporto di lavoro a part-time è escluso dalla prestazione di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all'attività libero-professionale intramuraria.

Il part-time al personale che si trova nelle condizioni di cui sopra, e per il quale si intende predisporre apposita graduatoria, distinta per profilo, può essere concesso fino alla copertura del 25% del profilo di appartenenza per un periodo a tempo determinato, con decorrenza nel mese di settembre e, al massimo, fino all'adozione del nuovo regolamento in materia di part-time, ma non oltre il 30.6.2010.


Restano in ogni caso salve le disposizioni stabilite dall'art. 12 bis del Decreto n. 61 in relazione ai lavoratori affetti da patologie oncologiche.

Il presente accordo ha anche valore sperimentale come fase propedeutica per la nuova regolamentazione.

Resta inteso che rimane valido quanto previsto nell'accordo vigente (n. 825/2005) per quanto compatibile col presente accordo.


per l'Amministrazione

la Responsabile S.S.G.R.U.
(Dott.ssa Antonella Vecchi)



per la R.S.U. Aziendale

il Coordinatore
Sig. Roberto Zaffarini



per le OO.SS.

CGIL - FP

CISL - FPS

UIL - FPL

FIALS

FSI

NURSING UP

[Handwritten signatures and initials for each union]